



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina**

**ORDINANZA N. 92/2014**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina:

VISTO: il Dp. 82/044679/IV del 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 2° Uff. 2°, con il quale si dispone l'adozione di provvedimenti appropriati alla regolamentazione di specchi acquei destinati al rifornimento idrico da parte dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi;

VISTO: il dispaccio N° 0048294 del 18/05/2010 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Rep. 3° Uff. 2° evidenzia alcune difficoltà riscontrate nello svolgimento con efficacia del servizio di antincendio con prelievo d'acqua di mare a mezzo di aeromobili e sottolinea la necessità di agevolare detta attività anche attraverso l'adozione di specifica regolamentazione;

VISTO: il Dp. n°0050449 del 27.05.2011 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 3° Reparto II Ufficio – comunica alcuni suggerimenti tesi ad implementare le già note direttive inerenti le operazioni di antincendio con il prelievo di acqua di mare;

VISTA: la direttiva prot. N° DPC/CD/0000512 del 11/06/2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – fornisce gli indirizzi operativi necessari a fronteggiare gli incendi boschivi ed ogni situazione di emergenza conseguente;

VISTO: il decreto Legislativo n°04/2012 del 09.01.2012 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. n. 37/2012 del 13.02.2012 – aree di giurisdizione delle Autorità Marittime di Gaeta, Terracina ed Anzio;

VISTO: il foglio n°02.03.49/1185, con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina chiede ai Comandi Militari che svolgono attività addestrative all'interno dei poligoni di tiro i recapiti dei relativi direttori/responsabili;

VISTO: il foglio n° 3762/Cod.id.OAI del 11.02.2014, con il quale il Comando Artiglieria Contraerei di Sabaudia fornisce i recapiti utili ad ottenere un contatto diretto con le aree di poligono;

VISTO: il foglio n° 01576/50 del 13.02.2014, con il quale l'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno fornisce i recapiti utili ad ottenere un contatto diretto con le aree di poligono;

VISTO: il foglio n° 0188077/14 del 24.04.2014, con il quale il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia fornisce i recapiti utili ad ottenere un contatto diretto con le aree di poligono;

VISTA: l'ord. n° 53/2010 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina il 04.08.2010;

RITENUTA l'opportunità di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di prelievo di acqua di mare al fine di fronteggiare gli incendi boschivi e di emanare prescrizioni che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare durante le operazioni medesime;

VISTI: gli artt. 2, 3, 16,17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

**ORDINA****Articolo 1**

Nella zona di mare ricadente nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina, antistante i litorali dei Comuni di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo, possono verificarsi operazioni di ammaraggio e decollo di aerei, ovvero di elicotteri, impegnati nell'approvvigionamento di acqua di mare per lo spegnimento di incendi.

A tal riguardo, per contrastare gli incendi boschivi che si sviluppano nelle zone dell'entroterra situate a Nord-Est di Capo Circeo, è individuata la zona di mare denominata "ALFA", delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS84) da utilizzarsi per le operazioni in parola:

**Zona "ALFA"**

| <b>PUNTI</b> | <b>LATITUDINE Nord</b> | <b>LONGITUDINE Est</b> |
|--------------|------------------------|------------------------|
| Punto 1      | 41° 13' 00"            | 013° 07' 00"           |
| Punto 2      | 41° 13' 00"            | 013° 10' 00"           |
| Punto 3      | 41° 11' 00"            | 013° 10' 00"           |
| Punto 4      | 41° 11' 00"            | 013° 07' 00"           |

**Articolo 2**

Nei casi di emergenza per incendi boschivi che si sviluppano nelle zone dell'entroterra situate a Nord-Ovest di Capo Circeo, le operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua di mare e decollo degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio, possono essere svolte nelle aree di mare comprese tra la sponda Est di Foce Astura, nel Comune di Latina, e il faro di Capo Circeo, nel Comune di San Felice Circeo.

**Articolo 3**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2, le operazioni di ammaraggio, prelievo acqua di mare e decollo di aeromobili impiegati nella lotta antincendio dovranno effettuarsi ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa.

**Articolo 4**

Per la presenza di traffico nautico pubblico, per la presenza di ostacoli fissi e per attività addestrative all'interno dei poligoni di tiro, sono normalmente interdette le operazioni di ammaraggio, rifornimento idrico e decollo all'interno degli specchi acquei dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Terracina ed entro un raggio di 1000 (mille) metri dagli stessi, come di seguito indicato (*Datum di riferimento WGS 84*):

| <b>Zone interdette</b>                                                    | <b>LATITUDINE Nord</b> | <b>LONGITUDINE Est</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Testata dell'opera di presa a mare della centrale termonucleare di Latina | 41° 24' 36"            | 012° 48' 48"           |
| Porto Canale di Rio Martino                                               | 41° 22' 53"            | 012° 54' 45"           |
| Porto San Felice Circeo                                                   | 41° 13' 24"            | 013° 05' 48"           |
| Porto Badino                                                              | 41° 16' 53"            | 013° 12' 06"           |
| Porto Terracina                                                           | 41° 16' 54"            | 013° 15' 36"           |

**POLIGONO DI TIRO "ECHO 332"**

| PUNTI   | LATITUDINE Nord | LONGITUDINE Est |
|---------|-----------------|-----------------|
| ALFA    | 41° 27' 16"     | 012° 40' 55"    |
| BRAVO   | 41° 22' 00"     | 012° 36' 00"    |
| CHARLIE | 41° 16' 00"     | 012° 55' 00"    |
| DELTA   | 41° 20' 30"     | 012° 55' 50"    |
| ECHO    | 41° 24' 57"     | 012° 48' 37"    |

**POLIGONO DI TIRO "ECHO 334"**

| PUNTI   | LATITUDINE Nord | LONGITUDINE Est |
|---------|-----------------|-----------------|
| ALFA    | 41° 18' 16"     | 013° 00' 18"    |
| BRAVO   | 41° 15' 50"     | 012° 59' 40"    |
| CHARLIE | 41° 17' 30"     | 012° 56' 15"    |
| DELTA   | 41° 20' 30"     | 012° 56' 00"    |
| ECHO    | 41° 19' 40"     | 012° 59' 08"    |

**POLIGONO DI TIRO "GUARDIA COSTIERA"**

| PUNTI   | LATITUDINE Nord | LONGITUDINE Est |
|---------|-----------------|-----------------|
| ALFA    | 41° 20' 30"     | 012° 56' 00"    |
| BRAVO   | 41° 16' 00"     | 012° 55' 00"    |
| CHARLIE | 41° 15' 50"     | 012° 59' 40"    |
| DELTA   | 41° 17' 30"     | 012° 56' 15"    |

**POLIGONO DI TIRO "GUARDIA DI FINANZA"**

| PUNTI   | LATITUDINE Nord | LONGITUDINE Est |
|---------|-----------------|-----------------|
| ALFA    | 41° 20' 50"     | 012° 41' 00"    |
| BRAVO   | 41° 16' 20"     | 012° 53' 50"    |
| CHARLIE | 41° 15' 00"     | 012° 54' 00"    |
| DELTA   | 41° 10' 25"     | 012° 50' 00"    |
| ECHO    | 41° 15' 00"     | 012° 44' 00"    |

**Articolo 5**

Tutte le unità navali in transito devono porre massima attenzione e sgomberare immediatamente la zona qualora rilevino le seguenti manovre che gli aeromobili preposti allo spegnimento degli incendi effettuano normalmente prima del prelievo dell'acqua:

- un giro completo di 360° ad una quota approssimativa di 1000 piedi (300 metri circa) sulla zona interessata al prelievo con tutte le luci accese compresa quella stroboscopica;
- uno o due passaggi a bassa quota sulla direttrice della superficie del mare lungo la quale successivamente verrà effettuato il prelievo d'acqua.



Durante le operazioni di rifornimento di acqua di mare da parte di aeromobili, tutte le unità navali in navigazione ed eventualmente presenti nello specchio acqueo interessato dalle manovre aeree di cui al precedente comma dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000 (mille) metri dalla zona delle operazioni ed adottare ogni accorgimento utile a non cagionare sinistri o intralcio, nonchè avere riguardo ed ottemperare senza indugio alle indicazioni fornite dalle motovedette, eventualmente presenti, della Guardia Costiera o di altri Corpi dello Stato destinate ad assicurare lo sgombero dell'area oggetto dell'attività degli aeromobili.

#### **Articolo 6**

Prima di iniziare il trasferimento verso l'area di operazioni, il pilota/responsabile del volo, anche tramite un responsabile a terra, deve comunicare alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, competente territorialmente, le seguenti informazioni con la massima consentita urgenza:

- a) aereoporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza ed orario di previsto decollo;
- b) area marina di destinazione ed orario di previsto arrivo in zona (E.T.A.);
- c) tipo e nominativo dell'aeromobile;
- d) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività sull'area marina di cui alla lettera b);
- e) sistemi di comunicazione presenti a bordo, al fine di stabilire idoneo contatto tra il velivolo e la Sala Operativa di questa Autorità Marittima.

È fatto obbligo ai comandanti degli aeromobili di stabilire, qualora dotati di apparato radio VHF/FM, un contatto radio (CANALE 16 VHF) con la Sala Operativa di questa Autorità Marittima e/o con le unità navali del Corpo eventualmente impegnate nella zona di operazioni per lo sgombero delle aree medesime, per tutta la durata delle stesse operazioni.

#### **Articolo 7**

Qualora, per particolari condizioni meteomarine, le operazioni di rifornimento idrico debbano essere effettuate nelle zone di mare ricadenti all'interno delle aree dei poligoni di tiro, (così come indicate al precedente art.4), il pilota responsabile del volo dovrà preventivamente prendere accordi con le sale operative dei poligoni al fine di sospendere le operazioni di tiro in corso tenendo informata la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

#### **Articolo 8**

In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono, a parere del Comandante dell'aeromobile, difficoltose le operazioni nelle zone individuate, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina potrà autorizzare l'ammarraggio finalizzato al conseguente prelievo d'acqua in altre zone di mare, anche in relazione alla situazione locale del momento.



---

**Articolo 9**

Rimane comunque responsabilità del Comandante del velivolo determinare l'adeguatezza dello specchio acqueo prescelto, effettuando una preventiva ricognizione in volo al fine di accertare:

- a) l'esistenza di uno spazio circostante di ampiezza adeguata e libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di avvicinamento, ammaraggio, rifornimento idrico e decollo;
- b) la verifica che lo spazio individuato per l'ammarraggio sia sgombero da natanti, persone o cose che possono creare ostacolo o subire danni;
- c) segnalare con 2 (due) sorvoli circolari, con i fari di atterraggio accesi, seguiti da uno o due passaggi a bassa quota sulla direttrice della superficie del mare lungo la quale verrà effettuato il rifornimento (vedasi Allegato).

Il pilota/capo equipaggio è comunque responsabile di operare nel rispetto delle regole sulla navigazione marittima ed aerea e dell'osservanza delle regole per prevenire gli abbordi in mare.

**Articolo 10**

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni, azioni o molestie a carico di persone e/o cose che dovessero derivare dalle mancate osservazioni delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

**Articolo 11**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché dell'art. 53 del D.Lgs. n. 171/05 qualora il fatto non costituisca più grave reato e saranno ritenuti responsabili anche civilmente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivarne.

**Articolo 12**

La presente Ordinanza è pubblicizzata mediante inserimento nel sito internet dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina è affissa all'albo di questo stesso Comando nonché agli albi degli altri Uffici marittimi dipendenti e dei Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Terracina. Il presente atto è trasmesso a tutte le altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario marittimo di Terracina, nonché ai principali quotidiani a tiratura locale.

**Articolo 13**

L'ordinanza n° 53 del 04/08/2010 è abrogata.

Terracina, 11 AGO. 2014

IL COMANDANTE  
T.V. Op Fabio LENZO